



**Fondazione**  
Campus Edilizia  
Brescia ETS

**STATUTO FONDAZIONE DI  
PARTECIPAZIONE**

**CAMPUS EDILIZIA BRESCIA ETS**



## Sommario

<b>Articolo 1 – Costituzione/sede/delegazioni .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2 – Scopi e attività .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 3 – Vigilanza .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 4 – Patrimonio .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 5 – Fondo di Gestione.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 6 – Esercizio finanziario .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 7 – Membri della Fondazione .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 8 – Fondatori .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 9 – Partecipanti .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 10 – Partner .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 11 – Esclusione e recesso .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 12 – Organi e Uffici della Fondazione .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 13 – Assemblea di partecipazione .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 14 – Consiglio direttivo .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 15 – Presidente della Fondazione .....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 16 – Direttore .....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 17 – Comitato Scientifico .....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 18 – Organo di Controllo .....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 19 – Scioglimento .....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 20 – Clausola di rinvio .....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 21 – Norma transitoria .....</b>	<b>11</b>



### **Articolo 1 – Costituzione/sede/delegazioni**

È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Fondazione Campus Edilizia Brescia ETS"; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede legale in Brescia, Via Quarto dei Mille, n. 2.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti su tutto il territorio italiano onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

### **Articolo 2 - Scopi e attività**

La Fondazione, che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, persegue – nei limiti e nelle forme di legge – le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività, coordinamento e sviluppo di attività di ricerca, formazione e divulgazione relative all'edilizia e alla trasformazione del territorio. Nell'ambito delle predette finalità, la Fondazione si propone lo svolgimento continuato di attività formative e culturali nonché di interventi, servizi e pratiche innovative per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio urbano.

Per il perseguimento delle predette finalità, la Fondazione potrà promuovere, nel rispetto delle prerogative istituzionali degli Enti Pubblici in tema di pianificazione, lo sviluppo di iniziative realizzate in collaborazione con gli enti pubblici e con altri soggetti pubblici e privati interessati, promuovendo altresì lo sviluppo di collaborazioni tra i predetti soggetti.

In dettaglio, la Fondazione si propone di: elaborare direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, studi, ricerche, analisi e iniziative formative e scientifiche, finalizzate a promuovere e ad approfondire percorsi di sviluppo e di crescita dell'edilizia e della trasformazione del territorio secondo gli obiettivi prefissi dalla Fondazione, a titolo esemplificativo:

- promuovendo e attuando ogni iniziativa diretta alla formazione e aggiornamento professionale degli operatori e degli stakeholders della filiera dell'edilizia e della trasformazione del territorio;
- promuovendo e attuando ogni iniziativa per la divulgazione e la comunicazione della cultura dell'edilizia e della trasformazione del territorio;
- collaborando con il mondo universitario, gli enti di ricerca e con le altre istituzioni culturali e scientifiche al fine di creare e sviluppare continue sinergie utili al perseguimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione potrà altresì svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo.

### **Articolo 3 - Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.



#### Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati all'atto della costituzione o successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili e da altre utilità da chiunque conferite a titolo definitivo alla Fondazione successivamente alla sua costituzione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite e conferimenti non utilizzata che, con delibera del Consiglio direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici destinati a patrimonio.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività ad essa connesse, accessorie e strumentali, a preservarne il valore e a garantire la continuazione nel tempo della Fondazione.

#### Articolo 5 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione di cui la Fondazione si avvale per la realizzazione delle attività istituzionali è costituito:

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti e/o dai Partner alla Fondazione, non espressamente destinati ad incremento del Fondo di dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti e compatibili con le finalità istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o ancora portati a incremento del patrimonio.

#### Articolo 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio direttivo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo previa acquisizione di parere consultivo espresso dall'Assemblea. Nella redazione del bilancio dovranno essere seguiti i principi dettati dalla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.



Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Articolo 7- Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Partner.

#### **Articolo 8 - Fondatori**

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, ovvero hanno aderito alla Fondazione in tale veste, con atto pubblico e nelle forme di legge, secondo quanto previsto nel medesimo atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione del Consiglio direttivo adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Patrimonio e al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo.

#### **Articolo 9 - Partecipanti**

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono stabilmente alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio direttivo, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio direttivo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione o in ragione della tipologia dei Partecipanti medesimi.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I Partecipanti partecipano alla vita della Fondazione intervenendo all'Assemblea, con diritto di voto, nonché partecipando alla nomina del Comitato Scientifico.

I Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri secondo criteri non discriminatori. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo revoca della nomina da parte del Consiglio direttivo.



## Articolo 10 - Partner

Possono ottenere la qualifica di Partner le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, aderiscono alle iniziative e alla vita della medesima con le modalità stabilite, annualmente, dal Consiglio direttivo.

I Partner partecipano alla vita della Fondazione partecipando all'Assemblea, senza diritto di voto, nonché partecipando alla nomina del Comitato Scientifico.

I Partner sono ammessi con delibera del Consiglio direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri secondo criteri non discriminatori. I Partner devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

La qualifica di Partner dura per tutto il periodo stabilito dal Consiglio direttivo, salvo revoca della nomina da parte del Consiglio direttivo.

## Articolo 11 - Esclusione e recesso

Il Consiglio direttivo decide, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri, l'esclusione di Fondatori e dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.

I Fondatori possono recedere dalla Fondazione, dandone un preavviso di almeno sei mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. In ogni caso, i soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

## Articolo 12- Organi e Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea di partecipazione;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore, ove nominato;
- il Comitato Scientifico;



- L'organo di Controllo.

Sono valide le riunioni a distanza degli organi attraverso strumenti che assicurino i collegamenti video e audio conferenza purché siano identificati i componenti, venga dato atto a verbale della loro identificazione e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Nella composizione degli organi statutari la Fondazione si impegna a perseguire il rispetto dell'equilibrio di genere.

### **Articolo 13 - Assemblea di partecipazione**

L'Assemblea di partecipazione è composta dai Fondatori e dai Partecipanti della Fondazione, come definiti nei precedenti artt. 8 e 9, che partecipano, con diritto di voto, alle sedute.

I Partner, come definiti all'art. 10, sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea.

È compito dell'Assemblea:

- determinare il numero dei componenti del Consiglio direttivo di cui al successivo art. 14, nominarli nel rispetto delle modalità ivi indicate e stabilire l'eventuale compenso del Presidente;
- esprimere parere consultivo non vincolante sul bilancio consuntivo;
- formulare proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione ed esprimere pareri non vincolanti in merito alle linee di indirizzo della Fondazione, demandate poi, per la loro declinazione ed attuazione concreta, al Consiglio direttivo;
- procedere allo scioglimento della Fondazione.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'espressione del parere consultivo non vincolante sul bilancio consuntivo, con preavviso di dieci giorni, con modalità di convocazione idonee ad attestare l'avvenuta ricezione (pec o raccomandata R.R.), formulando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta di almeno un quinto (1/5) dei suoi componenti (Fondatori e Partecipanti).

In prima convocazione l'Assemblea si intende validamente costituita ove sia presente la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In seconda convocazione l'Assemblea è valida senza obbligo di quorum e delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti lo scioglimento sono validamente adottate in seduta straordinaria, alla presenza di metà più uno dei componenti dell'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, e approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati, acquisito il parere favorevole della maggioranza assoluta dei Fondatori.

L'Assemblea, in occasione di ogni riunione, viene informata dal Presidente della composizione degli organi della Fondazione e degli eventi rilevanti della vita della Fondazione e delle sue attività.

### **Articolo 14 – Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo ha la piena e autonoma gestione e la responsabilità degli atti della Fondazione. È composto da un numero di 7 (sette) membri.

La prima nomina del Consiglio direttivo avviene in sede di atto costitutivo della Fondazione.

L'Assemblea può decidere di aumentare a 9 (nove) il numero di membri a partire dal quarto esercizio.

La nomina dei Consiglieri spetta all'Assemblea; i Partecipanti non potranno designare più di un terzo dei componenti del Consiglio.



I componenti del Consiglio direttivo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati. Il presidente ed i Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese e anticipazioni sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni e nell'interesse della Fondazione nella misura approvata dal Consiglio.

È compito dell'Assemblea provvedere, su proposta del Presidente, alla sostituzione dei membri del Consiglio in caso uno o più di essi cessino dalla carica per qualunque ragione prima della scadenza del termine.

Il Consiglio direttivo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione del medesimo.

In particolare, provvede a:

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Presidente;
- approvare regolamenti per il funzionamento dei servizi della Fondazione, ove opportuno, predisposti dal Presidente;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare il Presidente;
- nominare, ove opportuno, un Vicepresidente;
- nominare, su indicazione del Presidente della Fondazione, il Direttore, ove istituito, e il Comitato Scientifico;
- nominare l'organo di controllo e determinarne l'eventuale compenso;
- ammettere i Fondatori, i Partecipanti ed i Partner, come previsto agli artt. 8, 9 e 10 del presente Statuto;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- approvare eventuali modifiche statutarie previa acquisizione di parere favorevole della maggioranza dei Fondatori;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione con la maggioranza dei Consiglieri. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie sono validamente adottate in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio direttivo, e approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati, acquisito il parere favorevole della maggioranza assoluta dei Fondatori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.



### **Articolo 15 - Presidente della Fondazione**

Il primo Presidente nominato in sede di atto costitutivo dai Fondatori resterà in carica quattro esercizi ed il mandato è rinnovabile per due mandati consecutivi.

Il Presidente viene nominato con deliberazione del Consiglio direttivo adottata a maggioranza qualificata dei due terzi; dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente nominato dopo il primo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla nomina e potrà essere confermato, salvo revoca da parte del Consiglio direttivo prima della scadenza del mandato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente provvede all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio direttivo. In particolare, il Presidente provvede a:

- predisporre i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio direttivo;
- predisporre, ove opportuno, regolamenti per il funzionamento dei servizi della Fondazione da sottoporre al Consiglio direttivo per l'approvazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente può nominare consulenti, con funzioni di supporto e consultive della propria attività e di quella della Fondazione stessa.

### **Articolo 16 - Direttore**

Il Consiglio direttivo, su indicazione del Presidente della Fondazione, nomina, ove necessario, il Direttore della Fondazione, tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità.

Al Direttore sono affidati tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione. La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente.

Il Direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio direttivo ed in particolare della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria provvedimenti disciplinari.

Egli cura l'esecuzione degli atti del Presidente, partecipa ai lavori del Consiglio direttivo e di ogni altro organo e comitato della Fondazione senza diritto di voto.

### **Articolo 17- Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, non inferiore a 7 (sette), nominati dal Consiglio direttivo fra persone indicate dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Partner, in



possesso di una specifica competenza nelle discipline tecniche e in quelle economico e sociali relativamente alle attività d'interesse della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico restano in carica sino alla revoca, che può essere disposta dal Consiglio direttivo.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio direttivo richiama il parere e una funzione di impulso proponendo analisi studi e iniziative al Consiglio stesso sugli aspetti relativi alle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato è presieduto da un Presidente individuato tra i componenti indicati dai Partner; il Presidente convoca il Comitato, ne guida i lavori e predisponde una relazione annuale per l'Assemblea.

Il Comitato Scientifico si potrà articolare in due commissioni interne:

- Commissione tecnica;
- Commissione economico-sociale.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Direttore e il Presidente della Fondazione o suo delegato.

Non è previsto alcun compenso ai partecipanti ai lavori del Comitato ma potrà essere riconosciuto un rimborso spese preventivamente autorizzato che andrà approvato dal Presidente della Fondazione.

#### **Articolo 18 – Organo di Controllo**

Il Revisore dei Conti, quale organo di controllo, è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. La prima nomina del Revisore avviene in sede di atto costitutivo della Fondazione.

Il Revisore dei Conti è organo tecnico contabile della Fondazione, svolge tutte le funzioni attribuite dalla normativa vigente, in particolare accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e – ove costituito – del Comitato esecutivo.

#### **Articolo 19 - Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa deliberato dall'Assemblea, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

I Fondatori possono chiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima.

#### **Articolo 20 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.



#### **Articolo 21 - Norma transitoria**

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina.

Sino al quarto esercizio successivo alla loro nomina, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio direttivo, i soci fondatori provvederanno a sostituirli per cooptazione su proposta del Presidente.